



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 261 DEL 16/04/2014

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA SEZ. 2<sup>^</sup> R.G. N. 1324/2006 SOCIETA' COMPAGNIA DEL MARE S.R.L./COMUNE DI CATTOLICA. DECRETO DI PERENZIONE N. 547/2013 DEL 24/06/2013. LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. ANDREA BERTI CON DELIBERA G.C. N. 14 DEL 17/01/2007.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Giuseppina Massara

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si prende atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

### PREMESSO:

- che con delibera di Giunta comunale n. 14 del 17/01/2007, si autorizzava il Sindaco, a resistere nella causa promossa dinnanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna sez. 2<sup>^</sup>, iscritto al R.g. al nr. 1324/2006 con ricorso notificato presso la civica residenza il 13/11/2006 promosso dalla Società Compagnia del Mare s.r.l.;

- che con la predetta deliberazione veniva incaricato l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Unico di Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione comunale nel succitato contenzioso, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

- che con decreto n. 547/2013 depositato in data 24/06/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, pronunciandosi sul ricorso citato, lo ha dichiarato perento;

### CONSIDERATO che:

- la causa si è conclusa con decreto di perenzione e quindi con decisione che non ha accolto, neppure parzialmente, la domanda contenuta nell'azione giudiziale (art. 2 Del G.C. 93/2005);

- la notula è stata predisposta sulla base delle tariffe minime vigenti al momento delle svolgimento dell'attività difensiva, considera soltanto gli onorari (e non anche dei diritti) e non tiene conto delle spese generali;

- sulla nota spese è stata applicata la riduzione (art. 6 Delibera G.C. 93/2005) del 50%;

VISTA la notula che il legale incaricato ha redatto in data 07/01/2014 nei confronti dell'Amministrazione comunale (trasmessa con nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 322 del 07/01/2014) per un importo di € 405,37;

VISTA la Convenzione per la disciplina dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 12.11.2012;

VISTO, in particolare, l'art. 12, comma 1, lett. c) della Convenzione, secondo cui "Gli Enti convenzionati assumono autonomamente a proprio ed esclusivo carico: ... d) i compensi professionali spettanti agli Avvocati sulla base degli accordi collettivi e dalle

relative discipline attuative per l'attività prestata in loro favore";

VISTO l'art.11 della Deliberazione di Giunta n. 145 del 17/12/2012 ( Nuova Disciplina dei compensi professionali in attuazione dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998 – 2001. Comparto regioni e autonomie locali”), secondo cui il Comune di Cattolica "*provvede, previa l'adozione dei necessari atti contabili, al pagamento in favore del Comune di Gabicce Mare dell'importo portato dalla notula presentata dal legale entro il mese successivo al giorno di presentazione della notula.*";

RILEVATO che l'importo portato nella notula presentata dall'Avvocato deve ritenersi comprensivo anche di tutti gli oneri accessori e riflessi normalmente a carico dell'Ente (CPDEL , INAIL e INADEL), e dell'IRAP (art. 11 c. 1 Del. G.M. n. 145/12), ammontante ad Euro 25,37= (8,5% sulla base imponibile pari ad Euro 298,54);

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Cassazione sez. Lavoro, del 5 novembre 2012 n. 18920 in materia di sistema tariffario applicabile dopo l'entrata in vigore del D.M. 140/2012;

RICHIAMATO il comma 457 della legge di stabilità 2014 riguardante gli onorari professionali liquidati agli avvocati pubblici, incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, che hanno assistito professionalmente pubbliche amministrazioni in cause concluse con sentenze favorevoli.

DATO ATTO che la disposizione normativa prevede che tali onorari, esclusi per il 50% quelli a carico della controparte, vengano corrisposti dalle amministrazioni nella misura del 75% e che le somme provenienti da tale riduzione di spesa vadano poi versate, annualmente, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad un apposito capitolo di bilancio dello Stato.

RILEVATO che, attualmente, l'unica interpretazione emersa della norma (cfr. documenti depositati agli atti d'ufficio) è che questa si applichi solo ai compensi liquidati in sentenze favorevoli depositate a partire dall'anno 2014 e che, pertanto, non possa trovare applicazione al compenso citato, salvo diverse, autorevoli interpretazioni, anche giurisprudenziali, che dovessero contraddire quanto sopra, rendendo necessario dover determinare diversamente in via di autotutela;

CONSIDERATO che tali spese in quanto non eterofinanziate sono assoggettate ai vincoli dettati dall'art. 1, comma 557 della legge 266/2006 e dall'art. 9, comma 2-bis della legge n. 122/2010;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di € 405,37 del compenso professionale dell'Avv. Andrea Berti;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di provvedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, a liquidare la somma di € 405,37 quale compenso professionale all'Avv. Andrea Berti di cui alla nota assunta al prot. n. 322 e presentata dallo stesso in data 07/01/2014;

2) di impegnare la spesa di **Euro 405,37** sul Capitolo 270002 "Incarichi di patrocinio e spese legali", per il pagamento del compenso professionale sopracitato, comprensivo degli oneri accessori previdenziali a carico dell'Ente (CPDEL, INAIL e INADEL) - Siope 1331 - Scadenza mese di Aprile 2014;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 11 c. 3 della Delibera G.C. n. 145 del 17/10/2012, il compenso, avente natura retributiva stipendiale, sarà corrisposto dal Servizio Finanziario del Comune di Gabicce Mare mediante inserimento nella busta paga del dipendente;

5) di dare atto, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, che alla presente liquidazione non si applica il comma 457 della legge di stabilità 2014, salvo nuove autorevoli interpretazioni, anche giurisprudenziali, che chiarendo ulteriormente la disposizione normativa, rendano necessario determinare diversamente in via di autotutela;

6) di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE      UFFICIO STIPENDI  
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
SEGRETERIA DEL SINDACO

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 16/04/2014

Firmato

*Giuseppina Massara / INFOCERT SPA*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)